



Città di Manduria

Provincia di Taranto

Capitolato speciale per l'individuazione e selezione di Operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 36/2023 tramite piattaforma M.e.P.A. per la realizzazione di una mappa interattiva della Città di Manduria e delle Frazioni Comunali: redazione, progettazione grafica, elaborazione di audioguide collegate dei maggiori punti di interesse turistico e stampa.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una mappa interattiva della Città di Manduria e delle Frazioni Comunali; le caratteristiche tecniche della fornitura del servizio sono descritte al successivo art. 2.

Il servizio dovrà comprendere:

- la ideazione/redazione del progetto;
- la grafica e l'elaborazione di autoguide collegate ai maggiori punti di interesse turistico della Città;
- la stampa del materiale pubblicitario così come richiesto e redatto, previa valutazione da parte dell'Ufficio Comunale proponente.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche della fornitura

L'intenzione di questa civica Amministrazione è rendere più fruibile l'aspetto turistico del territorio comunale per mezzo di mappe interattive della Città di Manduria e delle frazioni di competenza (Uggiano Montefusco e litorale salentino), mappe che saranno in grado di guidare il turista nei luoghi di interesse storico e culturale per mezzo di appositi QR code.

In particolare la mappa interattiva dovrà essere progettata in formato f/r e delle dimensioni di cm 60x40: sul fronte dovrà essere riprodotto il riquadro della Città (parte preponderante), con a lato il dettaglio topografico delle frazioni di Uggiano Montefusco e Litorale. Il retro della mappa dovrà ospitare tanti QR code, ciascuno collegato ad un punto di interesse riportato sul fronte della mappa stessa, il quale rimanderà alla relativa audioguida che dovrà essere disponibile in lingua italiana ed in lingua inglese. **Nessun dato presente nella mappa interattiva dovrà violare eventuali diritti d'autore.**

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere il territorio comunale attraverso la conoscenza di progetti significativi che rendano il nostro territorio sempre più appetibile in tutte le stagioni dell'anno e siano in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica, sostenendo un'offerta turistica di qualità, puntando sullo sviluppo sostenibile del territorio e promuovendo la destinazione come scoperta delle località turistiche meno note, per consentire il contatto con la natura e vivere le tradizioni e le tipicità caratterizzanti il nostro bellissimo territorio.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare migliorie o più proposte alternative a quanto sopra

indicato.

Per quanto sopra i proponenti dovranno presentare idonee planimetrie, schizzi, bozzetti, rendering etc., anche in formato digitale, descrittivi del progetto che si andrà a realizzare al fine di valutare, da parte della Stazione Appaltante, l'effettivo progetto che si andrà a realizzare.

Il progetto finale, così come richiesto, dovrà essere concluso, **improrogabilmente, entro il 25/08/2025.**

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato pari ad **Euro 10.000,00** iva esclusa e dovrà intendersi impegnativo e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta.

Art. 3 - Cause sopravvenute – sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui al vigente codice sugli appalti, dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra.

Art. 4 - Condizioni di appalto

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto richiesto da questa P.A. per l'ideazione, realizzazione e stampa delle guide interattive della Città;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti, tutto incluso nulla escluso. Il prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto. Il prezzo di aggiudicazione è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. La ditta affidataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementinon valutati o non considerati;
- La sottoscrizione della documentazione per partecipare alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato oltre che delle leggi, dei regolamenti e della

normativa richiamata in materia di appalti di servizi.

Art. 5 - Variazione dell'entità dei servizi appaltati ed eccezioni dell'appaltatore - Discordanza negli atti contrattuali e prestazioni alternative

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli interventi da eseguirsi.

L'Amministrazione Comunale si riserva però l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, prima della stipula del contratto, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita del progetto in essere, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato d'onori.

Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, **tranne che le variazioni vengano preventivamente accettate ed approvate dall'amministrazione comunale.**

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di:

- non aggiudicare il servizio o aggiudicarlo parzialmente per motivate ragioni di convenienza ed interesse pubblico;
- apportare, a suo insindacabile giudizio, per motivi di assoluta urgenza e necessità, variazioni, in aumento, al servizio oggetto dell'appalto fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo netto contrattuale ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di accettare senza che possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità (art. 120 del D. Lgs. 36/2023).

Art. 6 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti prescritti dall'art. 119 D. Lgs 36/2023. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo nell'offerta e nella stessariportare tutte le lavorazioni oggetto di subappalto.

Art. 7 - Stipula del contratto e relative spese

Entro 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto:

- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del Codice;
- provvedere al pagamento dell'imposta di bollo relativamente al contratto. Tale obbligo dovrà essere assolto secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non provveda nei termini stabiliti alla presentazione della documentazione necessaria, la Stazione Appaltante, senza ulteriori comunicazioni, affiderà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 utilizzando il format generato dal sistema di e-procurement MEPA di www.acquistinretepa.it – CONSIP, e sarà soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 612/1972 a carico dell'aggiudicatario.

Qualunque spesa inerente alla stipula e la registrazione del contratto, nessuna eccettuata, è a carico dell'aggiudicatario, il quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della

Stazione Appaltante.

L'appaltatore del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 co. 2 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 8 - Fatturazione, modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007.

Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati, che saranno comunicati all'appaltatore con nota della stazione appaltante:

- Codice Univoco del Comune di Manduria - Ufficio Cultura: **96FM9N**;
- Codice Identificativo Gara (CIG): in corso di assunzione;
- numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche, che saranno emesse secondo le seguenti tranche, sarà effettuato entro trenta giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Il Responsabile del procedimento si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14 bis, della L. n. 106/2011.

In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Art. 10 - Penalità

Nell'esecuzione dei servizi ed a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dalla Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali:

- a. in caso di ritardo rispetto alla data di consegna fissata: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b. qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza via PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinque per mille) e il 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Art. 11 - Risoluzione – esecuzione in danno

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:

- mancata realizzazione in tutto o in parte di quanto previsto dal contratto e dal progetto approvato;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
- accertato subappalto fatto salvo quanto prescritto all'art. 7 del presente Capitolato;

- qualora il valore delle penali applicate superi il 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62);
- violazione del divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di legalità adottato dal Comune di Manduria con deliberazione di G.C. n. 29 del 29.02.2016, reperibile sul sito internet www.comune.manduria.ta.it, per quanto attinente al presente appalto;
- qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale senza alcun preavviso, escludendo che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, qualora l'Affidatario stesso incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla realizzazione dell'iniziativa.

Ove l'Affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, salva la facoltà di agire in danno.

Art. 12 - Protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto allegato.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Comune, ad applicare quanto previsto dal predetto Protocollo di legalità, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto dell'appalto saranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 così come modificato con D. Lgs n. 101/2018, e del Regolamento U.E. n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

I dati forniti in risposta alla presente procedura verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti Esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto Esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

La ditta affidataria sarà nominata "Responsabile del trattamento" per il tempo di validità del contratto. L'aggiudicatario, quale responsabile Esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare al Comune di Manduria i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Manduria.

il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Dott.ssa Cardetta, società SVIC srl, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: e-mail: rpd@svic.it;

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi.

Art. 14 - Riservatezza

Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall'appaltatore nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Manduria.

L'affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione appaltante.

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso di esecuzione del contratto.

Articolo 15 - RUP e riferimento a norme di diritto vigente

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Funzionario Avv. Maria Antonietta ANDRIANI. L'appalto sarà regolato dal presente capitolato speciale.

Fanno parte del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato d'oneri, anche i seguenti documenti:

1. offerta della ditta aggiudicataria dell'appalto e allegati alla stessa.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- Decreto legislativo n. 36/2023 e Codice Civile per quanto non contemplato dalle norme di settore.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addetti ai lavori oggetto dell'appalto.

Art. 16 - Definizione delle vertenze. Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario. È categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Foro di Taranto è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguimento del contratto.

Manduria, _____

Il R.U.P.

Avv. Maria Antonietta ANDRIANI